

Il giudice,

letta l'istanza n. 21 del liquidatore giudiziale,

premesso che la società F.Ili Canil s.p.a. ha chiesto di essere ammessa al passivo in via chirografaria per complessivi euro 18.691,44, di cui euro 1.320,38 costituente il compenso del legale della società per l'attività svolta nell'esecuzione presso terzi n. 2102/2022 R.G. del Tribunale di Treviso promossa dalla F.Ili Canil S.p.A. e nell'esecuzione mobiliare n. 2357/2022 R.G. del Tribunale di Treviso nella quale la ricorrente è intervenuta,

evidenziato che il liquidatore ha ammesso il credito nella misura di euro 17.371,06 ed escluso il credito di euro 1.320,38,

rilevato che il creditore ha formulato osservazioni in ordine a siffatta esclusione, osservazioni che il liquidatore ha ritenuto non superabili,

letto l'art. 273, comma 5, CCII,

considerato che *“le spese della procedura esecutiva e le spese che rappresentano un accessorio di legge delle spese processuali sono a carico del debitore, e devono essere ammesse al passivo del suo fallimento”*, posto che *“il privilegio previsto dagli artt. 2755 e 2770 c.c. per gli atti di espropriazione, certamente applicabile anche in caso di fallimento del debitore, presuppone ... la sussistenza del relativo credito nei confronti del fallito indipendentemente dalle condizioni per il riconoscimento del privilegio questo perché le citate disposizioni attribuiscono il diritto di prelazione, ma non il diritto di credito che è preesistente e si fonda sul generale principio dettato dall'art. 90 c.p.c.”* (Cass. sent. n. 2112/2014),

ritenuto che siffatti principi siano mutuabili nell'ambito della procedura di liquidazione controllata,

che, conseguentemente, le spese sostenute dal creditore, prima dell'apertura del concorso, per promuovere e proseguire l'espropriazione in danno del debitore debbano essere ammesse al passivo,

considerato che, nel caso di specie, l'attività dedotta è documentata ed il compenso per essa spettante al legale è stato quantificato in applicazione dei parametri medi previsti dal decreto n. 55/2014,

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione del passivo nel senso di ammettere in via chirografaria al passivo l'ulteriore credito della F.lli Canil s.p.a. (cronologico n. 6) dell'importo di euro 1.320,38, ferma l'ammissione già disposta.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 273, comma 3, CCII.

Treviso 23/10/2023

Il giudice
Clarice Di Tullio